



Sentenza n.

24/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA BASILICATA

composta dai seguenti Magistrati:

Luigi CIRILLO Presidente

Maristella FILOMENA Giudice

Maria Gabriella DODARO Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al numero **9297** del registro di segreteria sui conti giudiziali n. **22379, 22435, 23021 e 23090** resi dall'agente contabile Agenzia delle entrate – Agente della riscossione della Provincia di Potenza, per gli esercizi finanziari 2022 e 2023, depositati presso la Segreteria della Sezione in data: 31/10/2023 (quanto al conto n. 22379), 15/11/2023 (quanto al conto n. 20347), 06/08/2024 (quanto al conto n. 23021) e 22/08/2024 (quanto al conto n. 23090)

promosso nei confronti di

Agenzia delle entrate – Agente della riscossione per la provincia di Potenza, CF. e P.IVA 13756881002, non costituita nel presente giudizio.

- Udito nella pubblica udienza del 14 aprile 2026 ed il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Andrea Luberti, che concludeva come da verbale di udienza;

- Esaminati gli atti e i documenti di causa;

- Visti gli artt. 145 e 147 del codice di giustizia contabile

FATTO E DIRITTO

1. Con relazione unificata di deferimento n. 207/2025, il Magistrato istruttore chiedeva la fissazione dell'udienza per la discussione del giudizio avente ad oggetto i conti epigrafati, tutti resi dall'agente contabile Agenzia delle entrate – agente per la riscossione per la Provincia di Potenza per gli esercizi 2022 e 2023.

2. Il Magistrato istruttore rimetteva alla valutazione del Collegio la preliminare questione della procedibilità dell'esame dei conti depositati per i seguenti motivi: i) quanto ai conti nn. 22379, 22435 e 23021 sono privi di valida attestazione di parifica poiché recano solo la dizione “firmato digitalmente”, ma sono privi della relativa firma digitale. In particolare, quanto ai conti nn. 22379 e 22435 il documento di parifica consiste in un file con firma digitale “corrotta”; ii) relativamente a tutti i conti non è ancora scaduto il termine per la presentazione delle dichiarazioni di discarico da parte dell'agente della riscossione, trattandosi di rapporti non ancora esauriti in quanto l'agente contabile può proseguire nelle attività esecutive anche oltre il termine di competenza dell'anno cui si riferisce il conto in ragione tanto del disposto di cui all'art. 1, commi 684-687, L. 190/2014 (vigente fino al 7 agosto 2024) quanto del disposto di cui al successivo art. 1 co. 253 L. 197/2022. Il Magistrato istruttore ha evidenziato che tali carenze non consentono l'ammissibilità di qualsivoglia esame di merito dei conti e sono, perciò, preclusive della procedibilità del giudizio. Per le ragioni esposte, il Magistrato istruttore ha chiesto la declaratoria collegiale di improcedibilità dei conti giudiziali n. 22379, 22435, 23021 e 23090 previa fissazione dell'udienza per la discussione del giudizio di conto, con ogni successivo adempimento di

		legge ai sensi dell'art. 147 c.g.c..	
	3.	Con <u>decreto presidenziale</u> del 14 gennaio 2026 – comunicato a mezzo PEC all'agente contabile in data 16 febbraio 2026 – è stata fissata per la discussione dei giudizi epigrafati l'udienza del 14 aprile 2026, e con separato decreto è stato nominato il giudice relatore.	
	4.	L'agente contabile non si è costituito nel presente giudizio.	
	5.	All' <u>udienza del 14 aprile 2026</u> , il Pubblico Ministero ha chiesto l'improcedibilità dei conti concordando con la relazione del giudice istruttore e il giudizio è stato riservato per la decisione.	
	6.	Tanto premesso in punto di fatto, si rileva quanto segue in punto di <u>diritto</u> .	
	6.1	Quanto alla questione pregiudiziale sollevata dal magistrato relatore, va precisato che in linea di principio l' improcedibilità del giudizio può essere pronunciata non in qualsivoglia caso di irregolarità o nullità del conto presentato, ma solo nei casi:	
	a)	di inesistenza giuridica o fattuale del conto, nel senso che il conto presentato non è semplicemente nullo o irregolare per incompletezze o errori, ma privo dei requisiti minimi di forma-sostanza necessari per qualificarlo come tale e procedere al suo esame, come ad esempio la firma dell'agente contabile (essendo la spendita del nome requisito di esistenza giuridica dell'atto e di assunzione della relativa responsabilità) o le quantità dei beni maneggiati (per i conti a materia);	
	b)	di mancanza di una condizione di procedibilità (come la parificazione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 139 comma 2, dell'art.140 commi 1 e 3 e dell'art. 145 comma 3 c.g.c.).	
		Inoltre, in ipotesi di conti resi dall'Agente della riscossione, deve considerarsi	
		3	

	se i conti sono improcedibili alla luce della specifica normativa esistente in	
	materia – di cui di seguito più diffusamente sarà detto – ed alla luce dell’ormai	
	consolidata giurisprudenza di appello (cfr. Prima Sezione Centrale d’Appello,	
	sentenze n. 61/2017, n. 62/2017, n. 73/2017 del 27 febbraio 2017; idem stessa	
	Sezione, sentenza n. 79/2017 del 17 marzo 2017), secondo cui, qualora non	
	sia scaduto il termine per la presentazione delle dichiarazioni di discarico da	
	parte dell’agente della riscossione - trattandosi di rapporti non ancora esauriti	
	tra l’agente della riscossione e l’ente che si affida all’agente per la riscossione	
	delle proprie imposte - <i>“una pronuncia del giudice contabile potrà essere</i>	
	<i>resa solo quando scadranno i termini per la riscossione dei residui attivi, in</i>	
	<i>quanto il conto va valutato unitariamente riguardo a tutte le riscossioni ed ai</i>	
	<i>versamenti effettuati dal contabile nel periodo di gestione”</i> , in quanto solo da	
	quel momento potrà aversi un quadro compiuto della <i>“situazione a credito,</i>	
	<i>debito ovvero a pareggio della gestione affidata al contabile”</i> (sent. Prima	
	Sez. Centrale Appello n. 73/2017 cit).	
	6.2 In particolare:	
	a) la mancanza della sottoscrizione del conto giudiziale non consente	
	l’apertura del giudizio di conto, ai sensi degli artt. 139 e 140 c.g.c., ove si	
	consideri che esso risulta privo del requisito formale minimo, indispensabile	
	al raggiungimento dello scopo cui è preordinato, ossia l’imputabilità dello	
	stesso ad un qualsivoglia soggetto. Conseguentemente, il conto risulta affetto	
	da nullità (cfr. in termini, Sez. giur. Calabria, sentenza n. 128 del 3 luglio	
	2023). Infatti, in assenza di sottoscrizione, al pari di quanto avviene per	
	qualsivoglia altro atto o documento ufficiale, il conto giudiziale non può	
	ritenersi giuridicamente esistente, giacché non riconducibile all’agente	
	4	

	contabile ed inidoneo ad attribuirgli la responsabilità della gestione.	
	b) la <i>parificazione del conto giudiziale</i> dell’agente contabile addetto alla riscossione di entrate (intesa come dichiarazione che certifica la regolarità contabile e la conformità del conto giudiziale con le scritture detenute dall’amministrazione: cfr. l’art. 618 del R.D. n. 827/1924, e il punto 4.2. dell’Allegato 4/2 – principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria – annesso al d.lgs. 118/2011) deve ritenersi imprescindibile presupposto processuale per l’instaurazione del giudizio di conto, in quanto:	
	i) la parificazione del conto prima del suo deposito è espressamente imposta da norme di carattere generale (art. 139 comma 2 c.g.c., art. 618 R.D. 827/1924, punto 4.2. dell’Allegato 4/2 – principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria – annesso al d.lgs. 118/2011);	
	ii) solo il deposito del conto unitamente alla parificazione costituisce l’agente dell’amministrazione in giudizio (ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 3 dell’articolo 140, comma 3 del c.g.c.);	
	iii) il giudice relatore, prima di procedere all’esame del conto, deve verificarne la parificazione (ai sensi dell’art.145 comma 3 c.g.c.).	
	Del resto, sulla imprescindibilità della parificazione per il deposito del conto stesso presso le competenti sezioni giurisdizionali della Corte dei conti e per l’esame giudiziale dello stesso si sono pronunziate anche le Sezioni Riunite (Corte dei conti, Sezioni riunite in sede consultiva, adunanza del 10 settembre 2020, parere n. 4/2020).	
	6.3 Quanto all’improcedibilità dei conti con riferimento alla proroga dei termini per la riscossione , essa è stata disposta dall’art. 10, comma 2 – ter del decreto legge n. 35 del 2013, come modificato dal decreto legge n. 210 del	
	5	

	2015 e dall’art. 1, commi 684-687, della legge n. 190 del 2014, disposizioni	
	che consentono all’agente contabile di proseguire nelle attività esecutive	
	anche oltre il termine di competenza dell’anno cui si riferisce il conto, e quindi	
	inevitabilmente impediscono che <i>“le relative partite possano considerarsi</i>	
	<i>indebitamente non riscosse e perciò non discaricabili, ovvero regolarmente</i>	
	<i>dichiarate inesigibili e perciò discaricabili”</i> (sent. n. 73/2017 Prima Sez.	
	Centrale Appello cit.). Analoghi principi si ritrovano nelle proroghe dettate: i)	
	dall’art. 1, comma 10 quinquies, del D.L. n. 148 del 16 ottobre 2017,	
	convertito in legge 4 dicembre 2017, n. 172, che ha sostituito il primo	
	periodo dell’art. 1, comma 684, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con il	
	seguito: <i>“ le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli</i>	
	<i>agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, anche da</i>	
	<i>soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle società del</i>	
	<i>Gruppo Equitalia ovvero dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione, sono</i>	
	<i>presentate, per i ruoli consegnati negli anni 2016 e 2017, entro il 31 dicembre</i>	
	<i>2021 e, per quelli consegnati fino al 31 dicembre 2015, per singole annualità</i>	
	<i>di consegna partendo dalla più recente, entro il 31 dicembre di ciascun anno</i>	
	<i>successivo al 2021”</i> ; ii) dall’art. 3, comma 20, del D.L. n. 119 del 2018,	
	come convertito ex lege n. 136 del 2018, che ha nuovamente sostituito il	
	primo periodo del comma 684 dell’art. 1 della legge n. 190 del 2014, il con il	
	seguito: <i>“Le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli</i>	
	<i>agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, anche da</i>	
	<i>soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle società del</i>	
	<i>Gruppo Equitalia ovvero dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, sono</i>	
	<i>presentate, per i ruoli consegnati negli anni 2016 e 2017, entro il 31 dicembre</i>	
	6	

	2026 e, per quelli consegnati fino al 31 dicembre 2015, per singole annualità	
	di consegna partendo dalla più recente, entro il 31 dicembre di ciascun anno	
	successivo al 2026»; iii) dall’art. 1 c. 253 della L. 197/2022, che ha apportato	
	all’art. 1 della L. 190/2014 le seguenti modificazioni: a) Al comma 684, il	
	primo periodo è sostituito dal seguente: “ le comunicazioni di inesigibilità	
	relative alle quote affidate agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000	
	al 31 dicembre 2022, anche da soggetti creditori che hanno cessato o cessano	
	di avvalersi delle società del Gruppo Equitalia ovvero dell’Agenzia delle	
	entrate-Riscossione, sono presentate, per i ruoli consegnati negli anni dal	
	2000 al 2005, entro il 31 dicembre 2028, per quelli consegnati dal 2006 al	
	2010, entro il 31 dicembre 2029, per quelli consegnati dal 2011 al 2015, entro	
	il 31 dicembre 2030, per quelli consegnati dal 2016 al 2020, entro il 31	
	dicembre 2031 e, per quelli consegnati negli anni 2021 e 2022, entro il 31	
	dicembre 2032”.	
	Dall’esame dei conti oggetto di giudizio effettuato alla luce della sopra citata	
	normativa emerge dunque che si tratta di rapporti non ancora definiti tra	
	l’agente della riscossione e la Provincia di Potenza, sicché una pronuncia del	
	giudice contabile sui conti potrà essere resa solo quando scadranno i termini	
	per la riscossione dei residui attivi in discorso, in quanto i conti dovranno	
	essere valutati unitariamente riguardo a tutte le riscossioni ed i versamenti	
	effettuati dal contabile nel periodo di gestione. Come evidenziato dalla Prima	
	Sezione di Appello della Corte dei conti e sopra già riferito, infatti “Solo in	
	tale momento il conto potrà dimostrare, e la Corte potrà pronunciarsi in	
	merito, quale sia la situazione a credito, debito ovvero a pareggio della	
	gestione affidata al contabile” (cfr. Sez. I App., sent. n. 79/2017).	
	7	

	Per mera completezza si evidenzia che non risulta temporalmente applicabile	
	al caso in esame la disciplina di cui al D.lgs. 29 luglio 2024, n. 110, che all’art.	
	3 ha previsto il discarico automatico ed anticipato per le quote affidate	
	all’Agenzia delle entrate riscossione a decorrere dall’1 gennaio 2025. Il	
	predetto Decreto ha inoltre previsto che per le quote affidate precedentemente	
	(prima dell’1 gennaio 2025), il discarico avverrà secondo quanto previsto da	
	futuri provvedimenti attuativi elaborati sulla base delle proposte che dovrà	
	presentare un’apposita commissione, nominata con decreto del MEF, e ciò con	
	una precisa cadenza temporale, ivi definita (il 31 dicembre 2025, per i carichi	
	affidati dal 2000 al 2010; il 31 dicembre 2027, per i carichi affidati dal 2011	
	al 2017; il 31 dicembre 2031, per i carichi affidati dal 2018 al 2024). Non	
	essendo stati pubblicati, ad oggi, i decreti attuativi, la norma non può trovare	
	dunque applicazione per le quote affidate all’Agenzia delle entrate prima	
	dell’1 gennaio 2025.	
	Deve evidenziarsi, inoltre, che al fine di riordinare in un unico corpus	
	normativo le disposizioni legislative vigenti in materia di versamenti e	
	riscossione dei tributi è stato approvato il c.d. “Testo unico in materia di	
	versamenti e riscossione”, ossia il decreto legislativo n. 33 del 24 marzo 2025,	
	le cui disposizioni si applicheranno - per effetto della modifica disposta	
	dall’art. 4, comma 4, del d.l. 200/2025, all’articolo 243, comma 1 del d.lgs.n.	
	33/2025 - <u>a decorrere dal 1° gennaio 2027</u> . L’articolo 215 del Testo Unico ha	
	previsto peraltro che per i carichi affidati fino al 31 dicembre 2024 si	
	consoliderà il discarico programmato per masse storiche di carichi, recependo	
	e stabilizzando nel nuovo corpo normativo unitario del d.lgs. n. 33/2025	
	l’assetto già introdotto dal d.lgs. n.110/2024: il discarico avverrà dunque	
	8	

	secondo le modalità e tempistiche definite dai decreti attuativi adottati sulla	
	base delle proposte della Commissione tecnica. In considerazione dei tempi di	
	entrata in vigore delle nuove norme e della circostanze che nessun	
	provvedimento attuativo sulle modalità e tempistiche di applicazione della	
	nuova normativa per le quote affidate prima dell'1.1.2025 è stato ancora	
	pubblicato, deve trovare quindi applicazione la citata previgente normativa	
	(art. 1, commi 684-687, della legge n. 190 del 2014 e ss.mm.), con	
	conseguente possibilità per l'Agenzia delle Entrate Riscossione di continuare	
	a riscuotere le quote oggetto dei conti giudiziali di cui al presente giudizio.	
	6.4 Tanto premesso in generale, nelle <u>concrete fattispecie in esame</u> risulta <i>ex</i>	
	<i>actis</i> che:	
	- tutti i conti giudiziali sono stati regolarmente sottoscritti dall'agente	
	contabile, sicché sotto tale profilo i conti sono validi e non si rileva il relativo	
	profilo di improcedibilità;	
	- i documenti di parifica depositati per i conti nn. 22379, 22435 e 23021 recano	
	semplicemente la dizione "Firmato digitalmente", ma sono privi della relativa	
	firma digitale. In particolare, quanto ai conti nn. 22379 e 22435 i documenti	
	di parifica recano una firma digitale "corrotta" e pertanto invalida;	
	- per tutti i conti non si può procedere all'esame nel merito, non essendo essi	
	disarcicabili poiché si tratta di rapporti non ancora esauriti.	
	Pertanto, in mancanza del fondamentale presupposto processuale della valida	
	parificazione quanto ai conti nn. 22379,22435 e 23021, nonché della	
	persistente possibilità di continuare a riscuotere le imposte affidate all'agente	
	contabile e relative a tutti i conti oggetto del presente giudizio, il giudizio deve	
	essere dichiarato improcedibile, in forza delle disposizioni sopra richiamate.	
	9	

